



COMUNE DI BARI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Variante generale al Piano Regolatore Generale adottata con delibera di consiglio comunale n. 991 del 12/12/1973 ed approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1475 del 08/07/1976.

Aggiornamento alla Variante normativa approvata con delibera di G.R. n. 2415 del 10/12/2008 pubblicata sul BURP n. 14 del 23/01/2009.

ART. 33 - Zone produttive: suddivisione.

Le zone produttive si suddividono in:

- zone per attività primarie di tipo A e B;
- zone per attività secondarie di tipo A;
- zone per attività secondarie tipo B o zone produttive per artigianato, deposito e commercio;
- zone per attività secondarie di tipo C o zone produttive per attività annonarie e simili;
- zone per attività terziarie.

Tali zone sono principalmente destinate all'industria e all'agricoltura. Ognuna di queste zone può comprendere sotto-zone con destinazione, attività e normativa diverse: da tali zone è esclusa la residenza, ad eccezione di alloggi destinati alla custodia degli impianti od ai servizi connessi alla conduzione dei campi, secondo le previsioni delle disposizioni che seguono.

Solo nelle zone terziarie è ammissibile la destinazione a residenza fino al massimo del 50% del volume totale calcolato all'interno dei comparti.

ART. 37 - Zone per attività secondarie di tipo B (zone produttive B) relative all'artigianato, deposito ed al commercio.

Le zone per le attività secondarie di tipo B relative all'artigianato, al deposito ed al commercio sono destinate a consentire la concentrazione di unità locali operanti in connessione con le attività industriali, per la lavorazione ed il rapido inoltro delle merci e dei prodotti. Gli interventi edilizi in tali zone sono subordinati alla elaborazione di piani particolareggiati o piani particolareggiati - quadro e successive lottizzazioni. Il piano particolareggiato o il suo equivalente deve prevedere che il 10% dell'intera area abbia le destinazioni previste dall'art. 5, comma primo, n.1 del D.M. del 2/4/1968, mentre il residuo 90% sia destinato ai lotti edificabili ed alle strade.

Per i lotti edificabili valgono le seguenti prescrizioni:

- Sf.: superficie fondiaria minima (lotto): mq.500;
- Iff.: indice di fabbricabilità fondiaria: 2,50 mc./mq.;
- Rc.: rapporto di copertura: max 40%, dell'area netta;
- P.: parcheggi: min. 15% dell'area;
- H.: altezza massima: ml.8 salvo volumi speciali;
- Df.: distanza tra i fabbricati non in aderenza: min. ml.10;
- Ds.: distanza dalle strade: min. ml.5.

Sono consentiti alloggi di servizio per il personale per un volume massimo pari al 15% di quello complessivo.

ART. 59 - Attuazione del P.R.G. .

L'Amministrazione Comunale procede all'attuazione del PRG attraverso piani attuativi, programmi e progetti, sulla base di scelte prioritarie atte a garantire il progressivo ed ordinato sviluppo del sistema urbano ed assicurando il coordinamento con il Piano Triennale delle OO.PP., verificando lo stato di attuazione del territorio interessato e la coerenza con le effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione dello stesso.

I piani attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio per attuare interventi di riuso e recupero dell'edificato esistente, di ristrutturazione urbanistica, di riqualificazione, di nuova urbanizzazione.

Nessun nuovo piano attuativo potrà essere adottato quando non siano esistenti le opere di urbanizzazione primaria né le stesse rientrino in progetti approvati e finanziati in itinere a cura dell'Amministrazione Comunale, né vi sia impegno formale del soggetto proponente e/o realizzatore del piano attuativo a mezzo di apposita convenzione tra soggetto e Comune, a realizzare le opere sia all'interno del perimetro del piano attuativo che all'esterno e comunque fino al collegamento alle idonee reti infrastrutturali pubbliche esistenti, cedendole gratuitamente al Comune.